

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA**

**CROCE VERDE MARCON**

**STATUTO**

**Art. 1**

E' costituita con sede in Marcon (VE), Via dello Sport n. 18, un'Associazione di Pubblica Assistenza, dotata di personalità giuridica di diritto privato, denominata "Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon". Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 2**

La Pubblica Assistenza "Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon" è un momento di aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

**Art. 3**

La Pubblica Assistenza "Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon" è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro. Agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 4**

La Pubblica Assistenza "Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Alvaro', is located at the bottom center of the page.



A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 1. Below the stamp, there is a long, vertical handwritten signature in black ink.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire alla affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti e sviluppi civili e sociali della collettività;
- d) contribuire alla affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con Enti Pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

#### Art. 5

La sua attività consiste quindi:

- a) nel promuovere ed organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- c) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- d) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportive e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita;
- e) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto a);
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;

d) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto. In casi eccezionali e/o occasionali l'ambito operativo può estendersi anche al di fuori di tale territorio.

#### Art. 6

Possono essere soci dell'Associazione "Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon" tutte le persone fisiche che indipendentemente dalla propria età, razza, sesso e religione ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) attivi
- b) onorari

#### Art. 7

Sono soci attivi tutti quei soci che senza percepire alcun compenso partecipano all'attività dell'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.


La modalità di iscrizione sono regolate dal Regolamento dell'associazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

Tutti i soci attivi che hanno superato il 18° anno di età, oltre che gli altri diritti Statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere di essere eletti.

Tutti i soci attivi di età inferiore ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti Statutari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere, di essere eletti.

#### Art. 8



Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

#### **Art 9**

Il personale retribuito o in libera professione il cui ricorso avviene conformemente a quanto stabilito dalla legge 266/91 e Leggi regionali di attuazione, gode delle assicurazioni previdenziali e verso terzi così come stabilito dalle leggi e normative vigenti.

#### **Art. 10**

Il Consiglio Direttivo può dichiarare Soci Onorari persone che pur non partecipando alla vita associativa contribuiscono in varie forme all'attività dell'Associazione.

#### **Art.11**

Sono Sostenitori quelle persone fisiche e/o giuridiche che pur non partecipando alla vita associativa, versano una quota nella misura ed entro i termini minimi fissati dall'Assemblea.

I Sostenitori non hanno il diritto di votare in Assemblea e non possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo in quanto non soci.

#### **Art. 12**

I diritti dei Soci sono:

partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivati;

- a) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente 7;
- b) chiedere convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- c) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

### Art. 13

I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) svolgere l'attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione.
- d) versare la quota associativa nella misura ed entro i limiti fissati annualmente dall'Assemblea.

### Art. 14

Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.

### Art. 15

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per recesso;
- c) per decadenza;
- d) per esclusione;

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 14.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.



## **Art. 16**

L'esercizio finanziario dell'Associazione "Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon" comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi di privati;
- c) dai contributi dello Stato o enti ed istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) i proventi derivati da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'organizzazione e l'assemblea delibera sulla loro utilizzazione, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie;
- h) da ogni altra entrata ammessa dalla L. 266/91.

Gli eventuali utili non devono essere distribuiti ma dovranno essere reimpiegati nella realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione.

## **Art. 17**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati,
- c) da lasciti legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 18**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) il collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## Art. 19

L'assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto al voto ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci attivi regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea in prima convocazione, sono valide quando è presente, in proprio o per delega, la metà più uno degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.


La seconda convocazione deve essere prevista per il giorno successivo alla prima convocazione.

## Art. 20

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci conferendo delega scritta. E' ammessa una delega per ciascun socio



A handwritten signature in cursive script, located at the bottom right of the page.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa degli aventi diritto al voto.

Nel caso di modifiche allo Statuto, esse vengono prese in Assemblea straordinaria con le maggioranze indicate nell'art. 21 ,comma 2 del Codice Civile.

Per lo scioglimento è necessario, sempre in Assemblea straordinaria, il voto favorevole di tre quarti dei soci

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, ciascun elettore non può votare un numero di candidati superiore ai due terzi dei posti disponibili.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

#### **Art. 21**

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

## Art. 22

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

## Art. 23

I compiti dell'Assemblea sono:


- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31.12 e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei Soci che svolgono attività volontaria;
- h) approvare le modifiche allo Statuto;
- i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 30 aprile di ogni anno;
- j) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 15 lettera a) e lettera d).

## Art. 24

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Prima di procedere all'elezione, l'Assemblea delibera il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, tale numero rimane invariato per tutto il periodo di durata in carica del Consiglio stesso.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. J. J. J.' or similar, written over a horizontal line.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui esposto al comma precedente esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Art. 25**

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.

#### **Art. 26**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o elezioni alle cariche sociali.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed un Tesoriere.

#### **Art. 28**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

#### **Art. 29**

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

#### **Art. 30**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra persone estranee all'Associazione.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori rimane in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Art. 31**

Il Collegio dei Sindaci Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un Verbale da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 32**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Proviviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Proviviri rimane in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Art. 33**

Il Collegio dei Proviviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 15.

Delibera altresì sulle controversie tra gli associati, tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.

Delle riunioni il Collegio dei Proviviri redige un Verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso alla Autorità Giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 34**

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.



La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

#### **Art. 35**

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 15 lettera b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. I provvedimenti di cui all'art. 15 lettera b) sono esecutivi dal momento della notifica.

#### **Art. 36**

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

#### **Art. 37**

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva e le riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza all'associazione per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione stessa.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art. 38**

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **Art. 39**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

#### **Art. 40**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

